

## LAVORO E PREVIDENZA

*Chiarimenti in una circolare Irdcec*

# Stp, integrativo a carico società

**di Valerio Stroppa**

Nelle Stp il contributo integrativo alle casse di previdenza lo paga la società e non i singoli soci professionisti. L'imponibile è dato dall'intero volume d'affari ai fini Iva. Mentre per le società multidisciplinari il calcolo dell'importo aggiuntivo da addebitare al cliente è più complesso: il corrispettivo deve essere «spacchettato» in proporzione alle percentuali di utili destinate ai diversi professionisti (per esempio commercialisti e consulenti del lavoro) e su ciascuna parte applicata l'aliquota contributiva prevista dalla rispettiva cassa (di norma il 4%). È quanto chiarisce la circolare n. 34/IR dell'Irdcec, l'istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il documento analizza il trattamento fiscale e previdenziale delle società tra professionisti costituite ai sensi della legge n. 183/2011. I dubbi interpretativi continuano infatti a essere un grosso freno alla nascita di Stp. Il governo ha previsto una norma che qualifica l'utile prodotto dalla società come reddito di lavoro autonomo, tassato per trasparenza in capo ai soci in proporzione alle rispettive quote, come avviene negli studi associati (si veda ItaliaOggi del 19 giugno 2013). Il ddl semplificazioni, approvato da palazzo Chigi tre mesi fa, è però ancora fermo all'esame del senato.

La questione tributaria riverbera i suoi effetti anche sui temi di natura previdenziale. Per quanto riguarda i contributi soggettivi, secondo l'Irdcec questi restano dovuti dai singoli soci alla cassa di appartenenza, calcolando l'importo sul reddito personale netto denunciato ogni anno. Diverso il caso della contribuzione integrativa, in quanto la stp è iscritta all'ordine (seppure in una sezione speciale) al pari dei suoi soci professionisti. Secondo l'Istituto la necessità di applicare il contributo integrativo all'intero fatturato della società «presuppone l'irrelevanza dell'eventuale presenza di soci non professionisti». Sottrarre al prelievo la quota dei corrispettivi di competenza dei soci tecnici o investitori si tradurrebbe infatti «in un vantaggio competitivo delle stp rispetto ad altre forme di esercizio della professione, sia in forma individuale che collettiva», in quanto a parità di prestazione il costo finale per il cliente sarebbe inferiore che negli altri due casi.